

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

Largo Gemelli 1 – 20123 MILANO

BORSE DI STUDIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
Cognome(da nubile per le coniugate) Nome

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75, 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- ◆ di essere nato/a a(Pv. ...) il
- ◆ di essere residente fiscalmente a.....C.A.P..... Pv. (.....)
Via n. (Tel.)

e-mail :

- ◆ di essere domiciliato aC.A.P..... Pv. (.....)
Via n. (Tel.)

di avere il seguente codice fiscale:

Stato civile : coniugato/a vedovo/a divorziato/a separato/a celibe/nubile

- ◆ di essere in possesso del seguente titolo di studio
- ◆ di essere cittadino/a italiano/a (oppure)
- ◆ che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal/dalla dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita

Coordinate Bancarie:

Accredito su conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al beneficiario:

IBAN

Presso
Via/Piazza n. Città(pv.)

Data, Firma

N.B. Il beneficiario straniero non comunitario deve allegare copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del relativo rinnovo.

PRIVACY: I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall'Istituto Toniolo per fini amministrativi interni e saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679. Il compilatore potrà accedere ai Suoi dati e potrà richiederne la correzione, l'integrazione o la cancellazione.

AVVERTENZE

Sono considerati a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero (art. 12 del TUIR modificato dall'art. 47 del D.lgs. 446/97)
- ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) purché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

FIGLI A CARICO

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica, qualora più conveniente, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato.

a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente;

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i figli possono essere considerati a carico se di età non superiore ai 24 anni e se il loro reddito annuo complessivo non supera Euro 4.000,00.

ALTRE PERSONE A CARICO

Ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; genitori (in lordo mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

In tutte le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito annuo complessivo non supera Euro 2.840,51.-